



Comune di Mongiuffi Melia
(Provincia di Messina)

98030 – Mongiuffi Melia – Piazza San Nicolò 8 – Tel. 094220006 – Fax 094220062
C.F. 87000390838 – P.IVA 00463870832 – e-mail: comune1111@virgilio.it

**REGOLAMENTO PER LA
GESTIONE DELL'ACQUEDOTTO
COMUNALE E PER LA DISTRIBUZIONE
DELL'ACQUA**

Approvato con delibera consiliare n. 45 del 28/11/2013



Comune di Mongiuffi Melia

(Provincia di Messina)

98030 – Mongiuffi Melia – Piazza San Nicolò 8 – Tel. 094220006 – Fax 094220062
C.F. 87000390838 – P.IVA 00463870832 – e-mail: comune1111@virgilio.it

INDICE

TITOLO I - NORME PER LA FORNITURA		
ART.	DESCRIZIONE	PAGINA
1	ENTE GESTORE	4
2	VIGILANZA ACQUE	4
3	PROTEZIONE DEGLI ACQUEDOTTI	4
4	QUALITA' DELL'ACQUA	4
5	FORNITURA DELL'ACQUA	5
6	TIPOLOGIA DELLE FORNITURE	5
7	UTENZE PUBBLICHE	6
8	IMPIANTI AD USO PUBBLICO	6
9	FONTANE PUBBLICHE	7
9 bis	ACQUEDOTTO RURALE	7
10	FORNITURA AL DI FUORI DEL CENTRO ABITATO	7
11	COSTRUZIONE DELLA RETE IDRICA	7
12	PROPRIETA' DELLE TUBAZIONI	8
13	NULLA OSTA DEI PROPRIETARI DEI TERRENI	8
14	ISTANZA DI CONCESSIONE	9
15	ATTO DI CONCESSIONE – CAUZIONE	9
16	DURATA DELLA CONCESSIONE	10
17	SOSPENSIONE E REVOCA DELLA CONCESSIONE	10
18	CAMBIAAMENTO INSTESTAZIONE CONTRATO – VOLTURA	10
19	FALLIMENTO DEL TITOLARE	11
20	BOCCHIE ANTINCENDIO PRIVATE	11
21	TARIFFE BOCCHIE ANTINCENDIO	11
22	USO DELL'ACQUA	11
23	DIVIETO DI RIVENDITA	12
24	INTERRUZIONE DEL SERVIZIO	12
25	CONCESSIONI SPECIALI	12
TITOLO II - TARIFFE		
26	CATEGORIA DI UTENZA E TARIFFE	13
27	QUANTITATIVO MINIMO GARANTITO	13
TITOLO III - NORME TECNICHE DEGLI IMPIANTI		
28	INSTALLAZIONE DELLE CONDUTTURE	13
29	OBBLIGHI IN CASO DI INTERDIZIONE AL TRANSITO	14
30	MATERIALI DA IMPIEGARE	14
31	MODALITA' PREDISPOSIZIONE POZZETTI E DELLA RETE DI DISTRIBUZIONE	15
32	DIVIETO DI ALLACCIO ALLA CONDOTTA PRINCIPALE	16
33	DIMENSIONE DELLE TUBAZIONI	16
34	DIVIETO DI ALLACCIO MESSA A TERRA	16
35	IMPIANTO DI POMPAGGIO	16
36	IMPIANTO DI DEPURAZIONE	16



Comune di Mongiuffi Melia

(Provincia di Messina)

98030 – Mongiuffi Melia – Piazza San Nicolò 8 – Tel. 094220006 – Fax 094220062
C.F. 87000390838 – P.IVA 00463870832 – e-mail: comune1111@virgilio.it

ART.	DESCRIZIONE	PAGINA
37	RESPONSABILITÀ DELL'UTENTE SULL'USO E CONSERVAZIONE DELLE DERIVAZIONI	17
38	IMPORTO CAUZIONE	17
39	PRESCRIZIONI COLLAUDI	17
40	INSTALLAZIONI DELLE CONDUTTURE	17
41	COLLEGAMENTI IMPIANTI ED APPARECCHIATURE	17
42	IMPIANTI INTERNI DI SOLLEVAMENTO ACQUA	18
43	SERBATOI	18
44	FUNZIONAMENTO DEGLI IMPIANTI INTERNI	18
45	VIGILANZA SUGLI IMPIANTI	18
TITOLO IV - APPARECCHI DI MISURA		
46	TIPI DI APPARECCHI DI MISURA	19
47	POSIZIONE E CUSTODIA DEGLI APPARECCHI DI MISURA	19
48	GUASTI AGLI APPARECCHI	19
49	VERBALE DI POSA	20
50	RIMOZIONE E SOSTITUZIONE DEL MISURATORE	20
51	LETTURA DEI MISURATORI	20
52	IRREGOLARITA' DI FUNZIONAMENTO DEL MISURATORE	20
53	VERIFICA DEI MISURATORI	21
54	PAGAMENTI – RIMBORSI – RITARDO – MORA	21
TITOLO V - NORME FINALI		
55	INFRAZIONE	21
56	IDENTIFICAZIONE DEI DIPENDENTI	22
57	COMUNICAZIONI E RECLAMI	22
58	DOMICILIO	22
59	EFFICACIA ATTI PRECEDENTI	22
60	OBBLIGATORIETA'	23
61	DEROGHE	23
ALLEGATO "A" - TABELLA TARIFFE		



Comune di Mongiuffi Melia

(Provincia di Messina)

98030 – Mongiuffi Melia – Piazza San Nicolò 8 – Tel. 094220006 – Fax 094220062
C.F. 87000390838 – P.IVA 00463870832 – e-mail: comune1111@virgilio.it

TITOLO I NORME PER LA FORNITURA

Art. 1 Ente Gestore

Il Comune detiene la gestione diretta del servizio di distribuzione dell'acqua potabile tramite l'acquedotto Comunale, disciplinandolo con le norme e disposizioni contenute nel presente Regolamento. Ai fini giuridici l'erogazione dell'acqua avviene mediante atto di concessione. Il Comune fornisce acqua potabile ai propri Utenti nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 45 della Legge 28.02.1985, n. 47 (Legge Urbanistica e disposizioni generali) e successive modifiche ed integrazioni. Tutte le tubazioni della rete di distribuzione dell'acquedotto comunale sino al raccordo con il misuratore dell'acqua, contatore compreso, sono di proprietà del Comune.

ART. 2 Vigilanza sulle acque

Le acque destinate a uso potabile devono presentare costantemente i caratteri della potabilità riconosciuti dall'ufficiale sanitario, o dalla competente A.S.P. Gli acquedotti sono soggetti alla continua vigilanza dell'Ufficio Acquedotto, per la parte tecnica, e dal competente servizio di igiene pubblica, per la parte igienica, che esplicita sulle opere di presa, sulle condutture, sulla rete di distribuzione e sulle condizioni batteriologiche risultanti dalle analisi periodicamente eseguite dai laboratori autorizzati. Ogni sospetta e constatata alterazione di quest'acqua sarà immediatamente denunciata dai vari uffici competenti al Sindaco per gli opportuni provvedimenti.

ART. 3 Protezione degli acquedotti

Le sorgenti, i serbatoi avranno una zona determinata dall'autorità municipale e demarcata da chiusura in rete metallica. Entro la zona delle sorgenti sono proibiti il pascolo, l'allevamento di animali. In dette zone l'autorità sanitaria potrà impedire l'accesso quando lo ritenga opportuno. Le interruzioni o limitazioni di fornitura per cause accidentali, per siccità, per ragioni di servizio, ordini delle autorità, non danno luogo a riduzioni di corrispettivi, risarcimento danni e risoluzione di contratto. Nelle immediate vicinanze delle sorgenti è vietato ogni deposito di concime, materiale putrescibile e immondizia.

ART. 4 Qualità delle acque

La qualità dell'acqua potabile fornita deve essere conforme alla normativa vigente, con particolare riferimento al D. P. R. n.236 del 24.5.1988 (Attuazione della direttiva CEE n. 80/778 concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano, ai sensi dell'art. 15 della Legge 16.04.1987, n. 183) ed alle successive modifiche ed integrazioni.

Il Comune è responsabile della qualità delle acque fino al punto di consegna all'Utente. Le modalità ed i tempi di controllo debbono essere conformi alla vigente normativa in materia.

L'Utente può adottare apparecchiature di trattamento dell'acqua potabile nei limiti di quanto



Comune di Mongiuffi Melia (Provincia di Messina)

98030 – Mongiuffi Melia – Piazza San Nicolò 8 – Tel. 094220006 – Fax 094220062
C.F. 87000390838 – P.IVA 00463870832 – e-mail: comune1111@virgilio.it

prescritto dalle leggi vigenti ed in particolare dal Decreto del Ministero della Sanità n.443 del 21.12.1990 (Regolamento recante disposizioni tecniche concernenti apparecchiature per il trattamento domestico di acque potabili).

La loro installazione dovrà essere sempre dichiarata ed approvata dal Comune, dal momento che tali strumenti vengono comunque utilizzati su acque già distribuite con caratteristiche di potabilità, i cui requisiti sono costantemente conformi al precitato D.P.R. n.236/1988.

L'installazione di tali apparecchiature (es. filtri a carbone attivo), se non usate correttamente può provocare rischi di proliferazione batterica o il rilascio di micro-inquinanti. Per tale motivo è obbligatorio e indispensabile la presenza di un dispositivo di non ritorno dell'acqua nella rete pubblica da installarsi a cura dell'utente.

ART. 5 Fornitura dell'acqua

L'acqua di norma è concessa:

- a) per gli usi domestici;
- b) per le piccole attività produttive artigianali e commerciali;
- c) per le necessità igieniche e sanitarie delle attività produttive per i servizi antincendio.
- d) per le abitazioni rurali, le stalle, porzioni e pertinenze di fabbricati non destinati ad abitazione per soli scopi igienico-sanitari (deposito attrezzi magazzini);
- e) per i piccoli fabbricati rurali per i soli scopi igienico sanitari per la preparazione degli anticrittogamici e per l'abbeveramento del bestiame;
- f) per i fabbricati industriali limitatamente ai servizi igienico sanitari e per la rete antincendio.
- g) L'acqua può essere utilizzata, sempre subordinatamente ai fabbisogni della popolazione..
- h) In caso di siccità o carenze di portate delle reti degli acquedotti, il Sindaco potrà in ogni momento, mediante apposita ordinanza, vietare l'uso dell'acqua non strettamente correlato a motivi igienici o sanitari.
- i) L'acqua non può essere utilizzata per l'irrigazione.
- j) Per altri usi potrà essere concessa, subordinatamente ai fabbisogni della popolazione, nei limiti delle portate residue disponibili.

ART. 6 Tipologia delle forniture

Le forniture si distinguono in:

categoria a) uso domestico, acqua potabile destinata all'uso umano: alimentazione, servizi igienici ed altri impieghi domestici ordinari.

categoria b) uso non domestico, per scopi industriali, artigianali, turistico/alberghiero, zootecnico. L'acqua verrà normalmente concessa per uso privato agli edifici prospicienti strade dotate di rete di distribuzione idrica comunale, sia per uso domestico che per altri usi, ad esclusione dell'uso agricolo.

Per le aree fuori del centro abitato e definite dallo strumento urbanistico come agricole, la concessione può essere accordata sempre che il fondo rurale sia dotato di immobile regolarmente accatastato ed in regola con la vigente normativa edilizia.

A tale scopo dovrà essere allegata all'istanza la dovuta certificazione catastale, titolo edilizio e perizia giurata redatta da un professionista abilitato sullo smaltimento delle acque.



Comune di Mongiuffi Melia **(Provincia di Messina)**

98030 – Mongiuffi Melia – Piazza San Nicolò 8 – Tel. 094220006 – Fax 094220062
C.F. 87000390838 – P.IVA 00463870832 – e-mail: comune1111@virgilio.it

La fornitura dell'acqua è effettuata a deflusso libero, misurata al contatore.

Per nessun caso può essere permessa la concessione a bocca libera, se non per i soli servizi comunale e gestiti in economia.

La rete di distribuzione di acqua potabile deve essere posta, nella generalità dei casi, in suolo pubblico.

Qualora, se per servire l'utente, si dovessero porre tubazioni su terreni di terzi, il richiedente dovrà fornire il nullaosta del proprietario del terreno per servitù d'acquedotto. La concessione è subordinata all'accertamento che da parte del richiedente si sia provveduto al regolare smaltimento delle acque reflue con apposite fognature o canali di scarico, in guisa da evitare rigurgiti o impaludamenti, sia dentro che fuori dall'abitato, con danno della pubblica igiene o della proprietà privata.

Infine, subordinatamente a tutti gli scopi suindicati, il Comune si riserva di concedere l'acqua ad aziende agricole e per scopi edili a prezzi maggiorati rispetto a quelli dell'acqua per uso potabile ed igienico.

ART. 7 **Utenze Pubbliche**

Sono considerati "utenze pubbliche" tutti i beni di appartenenza al comune di Mongiuffi Melia, dati in locazione a privati. Sono considerate utenze pubbliche i locali adibiti a:

- Scuola Media;
- Scuola Materna;
- Scuola Elementare;
- Palazzo ex Cuzari;
- Parrocchia San Nicolò di Bari, Parrocchia S. Maria del Monte Carmelo;
- Santuario Madonna della Libera, Santuario Madonna della Catena ad eccezione della casa di accoglienza;
- Caserma dei Carabinieri escluso alloggi;
- Associazioni umanitarie – apolitiche;
- Chiese di qualunque religione;

Ogni presa di acqua dalle utenze pubbliche, per uso privato, sarà considerata "prelievo fraudolento" e pertanto si uniformerà a quanto contenuto nel Codice Penale..

ART. 8 **Impianti ad uso pubblico**

Sono considerati impianti ad uso pubblico e ne è vietato l'uso da parte dei privati:

- le bocche di annaffiamento di strade e giardini pubblici
- gli impianti destinati al lavaggio delle fognature;
- gli impianti dei pubblici abbeveratoi;
- le bocche di antincendio poste sul suolo pubblico.

E' fatto divieto inoltre:

- di prelevare acqua dalle bocche di annaffiamento stradale e dai pubblici giardini;
- di prelevare acqua dalle vasche dei pubblici abbeveratoi per uso diverso da quello della propria destinazione;
- di prelevare acqua dalle bocche di antincendio se non per l'utilizzazione specifica.



Comune di Mongiuffi Melia **(Provincia di Messina)**

98030 – Mongiuffi Melia – Piazza San Nicolò 8 – Tel. 094220006 – Fax 094220062
C.F. 87000390838 – P.IVA 00463870832 – e-mail: comune1111@virgilio.it

Art. 9 **Fontane Pubbliche**

L'acqua delle fontane pubbliche è concessa gratuitamente, i recipienti per il trasporto non potranno avere una capacità complessiva superiore a litri 20.

E' vietato:

- a) prelevare acqua dalle fontane pubbliche con tubi di gomma o equivalenti;
- b) fare qualsiasi uso dell'acqua prelevata in prossimità dalle fontane pubbliche.

I trasgressori saranno puniti a norma di legge.

ART. 9 bis **Aquedotto rurale**

Il Comune di Mongiuffi Melia gestisce direttamente l'acquedotto "RURALE", a tal fine tutte le utenze devono essere dotate di un misuratore (contatore).

Tutte le norme per la gestione dell'acquedotto comunale si applicano anche per l'acquedotto rurale.

ART. 10 **Forniture al di fuori del centro abitato**

Il servizio di somministrazione di acqua potabile viene effettuato secondo idonea rete idrica nel centro urbano esistente, per soddisfare l'uso domestico dei cittadini residenti.

Con apposito piano di risanamento del territorio, deve essere assicurata la fornitura dell'acqua potabile anche nelle case agricole e case sparse esistenti nel territorio comunale. In tale piano finanziario deve essere prevista una quota di partecipazione, da parte delle proprietà interessate, da fissarsi con apposito atto deliberativo consiliare.

In mancanza di un piano di risanamento del territorio, gli interessati, possono eseguire la rete idrica ai sensi dell'art.11 del presente regolamento.

Per le case agricole esistenti, limitatamente all'uso domestico, la partecipazione alla spesa non potrà superare il 50% del costo dell'opera con esclusioni di eventuali finanziamenti statali o regionali assegnati.

Ogni nuovo insediamento residenziale o per attività produttiva, prima di ottenere la concessione di uso di acqua potabile deve assumere, a carico del proprietario interessato, la spesa della condotta occorrente per l'allacciamento, una quota della spesa relativa al potenziamento dell'impianto e per la captazione di nuove sorgenti che si renderanno necessari, commisurata all'entità dell'acqua richiesta ed alla spesa

ART. 11 **Costruzione della rete idrica**

Di norma, la rete di distribuzione, è costruita direttamente dal Comune, in economia ovvero mediante appalto a ditta specializzata.

Tuttavia è data facoltà agli interessati di eseguire direttamente, con totale carico della spesa a fondo perduto, i lavori anche per la parte insistente sul suolo pubblico e per la fornitura al di fuori del centro abitato, alle seguenti condizioni:

- 1) che sia presentato apposito progetto esecutivo;



Comune di Mongiuffi Melia **(Provincia di Messina)**

98030 – Mongiuffi Melia – Piazza San Nicolò 8 – Tel. 094220006 – Fax 094220062
C.F. 87000390838 – P.IVA 00463870832 – e-mail: comune1111@virgilio.it

- 2) che i lavori siano eseguiti da personale specializzato e sotto la diretta sorveglianza del Ufficio acquedotto;
- 3) che i lavori siano iniziati solo dopo aver ottenuto apposita autorizzazione;
- 4) che siano assunte, dalla ditta esecutrice, tutte le responsabilità che l'esecuzione dei lavori comporta, specialmente per quanto riguarda l'obbligo della segnaletica ai fini infortunistici, sia per l'esecuzione dei lavori veri e propri che per quanto riguarda l'ordinamento del traffico;
- 5) che il contatore venga installato in apposita nicchia sul suolo pubblico o adiacente al suolo pubblico.

Ultimati i lavori sarà redatto, a cura del Servizio Idrico Integrato, apposito verbale di collaudo e presa in carico degli impianti.

Tutti gli impianti insistenti sul suolo pubblico passeranno, da quel momento, nella piena proprietà e disponibilità del Comune.

ART. 12 **Proprietà delle tubazioni**

Le tubazioni stradali, in area pubblica o su terreni e strade private, anche se costruite con il contributo degli utenti o a fondo perduto e le derivazioni fino al contatore, seppure eseguite a spese degli utenti ai sensi dell'art. 9 e 11, appartengono al Comune restando all'utente il diritto d'uso per l'erogazione richiesta.

Sono, invece, di proprietà privata le tubazioni dell'impianto interno poste tra il contatore e il punto di consegna indicato dal Comune.

ART.13 **Nulla osta dei proprietari dei terreni**

Qualora la condotta principale e le derivazioni dovessero venire collocate ed estese alle proprietà ed alle strade private su domanda di privati, i proprietari interessati si dovranno sottoporre alle seguenti condizioni, risultanti da apposita convenzione scritta:

- a) costruire, nella loro proprietà la servitù gratuita di passaggio della condotta dell'acquedotto e dei relativi accessori, da collocarsi alla profondità tecnicamente necessaria;
- b) lasciare gratuitamente a disposizione del Comune, quando ciò fosse imposto da ragioni igienico-sanitarie, una zona di terreno a protezione degli impianti, nelle dimensioni che saranno determinate dall'Ufficiale Sanitario;
- c) riservare al Comune il diritto di accesso e di passaggio, a piedi e con mezzi rotabili, nonché il diritto di eseguire lavori di manutenzione, riparazione e rifacimento delle condutture e dei relativi accessori, in qualunque momento e stagione, senza necessità di preavviso;
- d) rendersi responsabili verso il Comune delle eventuali manomissioni o danni che potessero essere arrecati alle condutture ed agli impianti posti nella loro proprietà.

Nell'ipotesi in cui sia necessaria la posa di condotta principale, il proprietario dovrà consentire inoltre la costruzione di tutte le opere di presa che il Comune riterrà opportuno eseguire per l'allacciamento di nuove utenze.

Inoltre, sia il richiedente sia il proprietario dovranno obbligarsi solidamente a tramutare il nulla osta in legale costituzione di servitù di acquedotto e passaggio a semplice richiesta del Comune ed a loro spese.



Comune di Mongiuffi Melia (Provincia di Messina)

98030 – Mongiuffi Melia – Piazza San Nicolò 8 – Tel. 094220006 – Fax 094220062
C.F. 87000390838 – P.IVA 00463870832 – e-mail: comune1111@virgilio.it

Il Comune a suo insindacabile giudizio può subordinare la concessione dell'utenza alla legale costituzione della servitù di acquedotto di passaggio, ai sensi dell'art. 1033 e seguenti del Codice Civile.

ART. 14 Istanza di concessione

Chiunque desideri ottenere una concessione di acqua dovrà far pervenire al Comune istanza scritta, su moduli predisposti dal Comune, nella quale dovrà dichiarare:

- a) Cognome, nome, codice fiscale o partita IVA, data e luogo di nascita, residenza, recapito dove eventualmente dovrà essergli inoltrata qualsiasi comunicazione;
- b) qualifica del richiedente: proprietario, usufruttuario, locatario, capo condomino o amministratore, sequestratario ecc;
- c) l'uso e la categoria per la quale la concessione è richiesta;
- d) l'ubicazione dell'immobile per il quale l'acqua è richiesta;
- e) gli estremi del titolo abilitativi dell'immobile;
- f) copia della concessione edilizia e del certificato di abitabilità o agibilità. Per le opere ultimate anteriormente al 30/01/1977, occorre allegare perizia giurata redatta da un professionista regolarmente iscritto all'albo attestante che l'immobile non ha subito, dopo tale data, interventi di ampliamento, ricostruzione o ristrutturazione o che comunque avrebbero richiesto un permesso a costruire o autocertificazione;
- g) eventuali autorizzazioni per l'attraversamento di strade e pertinenze, della Provincia, del demanio, come pure la concessione per l'occupazione del suolo e/o del sottosuolo;
- h) di aver preso conoscenza del presente Regolamento e di assoggettarsi allo stesso.

Copie di tali autorizzazioni/concessioni ecc. debbono essere allegate alla domanda;

Per quanto riguarda la materia dell'autocertificazione il Comune attua la normativa vigente (legge 127/97 e D.P.R. 403/1999).

ART.15 Atto di concessione – cauzione

L'erogazione avverrà mediante la stipula, tra il Comune e il richiedente di apposito atto di concessione le cui spese sono a totale carico del richiedente stesso.

Prima della stipula della concessione, il richiedente dovrà provvedere al versamento presso la Tesoreria Comunale delle somme richieste dall'Amministrazione per spese contrattuali, nonché di un importo fisso come da tabella allegato A quale cauzione infruttifera a garanzia dei consumi che sarà restituito all'atto della risoluzione del contratto dopo che l'Utente avrà soddisfatto tutti i debiti verso l'amministrazione o conguagliato con l'ultima fornitura.

Ogni contratto sarà sottoscritto dalle parti (Dirigente del settore, in qualità di rappresentante del Comune, e Utente/Concessionario) e sarà registrato nell'apposito **Registro delle concessioni dell'acquedotto comunale** con numerazione progressiva per anno su supporto magnetico e/o cartaceo.

Nel caso in cui la domanda venga respinta, la pratica è archiviata e all'interessato dovrà essere data motivata comunicazione di tale diniego entro 30 giorni.

Qualora la domanda venga accettata e l'interessato non risponda entro 60 giorni alla richiesta di documentazione da parte del Comune, la domanda verrà ugualmente archiviata.

Nel caso in cui la domanda di concessione venga sospesa, viene inserita in un apposito **Registro**



Comune di Mongiuffi Melia (Provincia di Messina)

98030 – Mongiuffi Melia – Piazza San Nicolò 8 – Tel. 094220006 – Fax 094220062
C.F. 87000390838 – P.IVA 00463870832 – e-mail: comune1111@virgilio.it

delle sospensioni in attesa che vengano meno i motivi di tale sospensione. Anche in questo caso dovrà esserne data apposita comunicazione all'interessato.

ART. 16 Durata delle concessione

I contratti di fornitura sono a tempo indeterminato. L'Utente, in ogni caso, può disdire il contratto in ogni momento, ferma restando che la disdetta avrà efficacia solo dal giorno in cui saranno apposti i sigilli di blocco. L'apposizione dei sigilli dovrà avere luogo entro dieci giorni dalla richiesta e dovrà risultare da apposito verbale da cui dovranno essere rilevabili le letture del contatore. Gli utenti che intendono recedere dalla concessione debbono dare comunicazione scritta o tramite raccomandata A.R. o a mezzo di apposita richiesta presentata presso l'Ufficio del Protocollo del Comune.

Il recedente dovrà comunque corrispondere l'importo del **consumo** dell'acqua fino al momento della chiusura con sigillo del misuratore. L'Utente sarà tenuto, in ogni caso, al pagamento dell'intera **quota fissa** prevista per tutto l'anno solare in base all'uso dichiarato nel contratto di fornitura.

ART. 17 Sospensione e revoca della concessione

Il Comune, qualora l'Utente non abbia provveduto entro i termini prescritti al pagamento del canone e del relativo ammontare per i consumi effettuati o utilizzi impropriamente l'acqua fornitagli provvederà entro 10 giorni senza preavviso alla sospensione della erogazione dell'acqua. Qualora tale sospensione per morosità si protragga per oltre 60 giorni il Comune, entro i successivi sessanta giorni, previo avviso scritto notificato, provvede alla revoca della concessione mediante ritiro dell'apparecchio di misurazione e sigillatura della presa. Resta salvo il diritto del Comune per il recupero dell'intero ammontare dei corrispettivi pattuiti per canoni arretrati e per risarcimento di eventuali danni.

ART. 18 Cambiamento intestazione contratto -voltura

Il cambiamento della persona fisica o giuridica a cui il contratto è intestato rende necessario il perfezionamento di un nuovo contratto. Il trasferimento di proprietà dell'immobile servito sia per atto tra vivi quanto in comodato o in via successoria dovrà essere tempestivamente comunicato al Comune affinché possa provvedere alle eventuali volture e/o autorizzare nuove concessioni.

La domanda di voltura o subentro, va presentata in carta libera.

L'Utente originario è tenuto, in ogni caso, al pagamento dell'intero canone annuo nonché dei **consumi** registrati fino al perfezionamento del nuovo contratto di subentro.

Il subentrante, ai fini economici, inizia a pagare i **consumi** dal primo giorno del mese relativo alla voltura. In caso di trasferimento di titolarità "mortis causa" dell'utente il cambiamento dell'intestazione del contratto sarà eseguito d'ufficio e senza oneri a carico delle persone conviventi appartenenti allo stesso nucleo familiare.

Negli altri casi, tutte le spese contrattuali sono a carico dell'Utente subentrante. In caso di subentro tra persone conviventi appartenenti al medesimo nucleo familiare l'importo del canone annuo dovuto nonché i consumi effettuati fino alla data del subentro verranno fatturati al nuovo utente



Comune di Mongiuffi Melia **(Provincia di Messina)**

98030 – Mongiuffi Melia – Piazza San Nicolò 8 – Tel. 094220006 – Fax 094220062
C.F. 87000390838 – P.IVA 00463870832 – e-mail: comune1111@virgilio.it

subentrante.

In qualsiasi caso, per il perfezionamento dell'atto è necessaria la sottoscrizione del nuovo contratto da parte del subentrante che potrà avvenire o per atto di delega o, in caso di impedimento, su richiesta scritta, anche a domicilio dell'Utente tramite un operatore comunale.

ART. 19 **Fallimento del titolare**

In caso di fallimento del titolare, la concessione resta sospesa con effetto immediato dal momento in cui il Comune ne venga a conoscenza. Il curatore con l'autorizzazione del giudice delegato al fallimento, potrà subentrare nella concessione al posto del fallito, assumendosi tutti gli obblighi relativi. Il curatore che subentri dovrà preventivamente pagare al Comune quanto dovuto dal fallito. Il Comune si riserva il diritto di mettere in mora il curatore agli effetti degli artt.72 e 74 della legge fallimentare (scioglimento del contratto per inadempienza).

ART. 20 **Bocche antincendio private**

Per l'alimentazione di bocche antincendio in zone ove esistono condutture sufficienti ad alimentarle viene stipulato un apposito contratto distinto da quello relativo agli altri usi.

Il Comune, a spese dell'Utente, provvede alla costruzione delle suddette prese fino al limite della proprietà privata.

L'Utente deve fornire al Comune lo schema di dislocamento delle bocche antincendio provvedendo, altresì, al tempestivo aggiornamento dello stesso in caso di variazioni. Agli apparecchi di manovra per le bocche antincendio viene applicato dal Comune uno speciale sigillo.

L'Utente ha diritto di servirsi della bocca limitatamente alle operazioni relative allo spegnimento. Nel caso in cui, per i motivi anzidetti, si è fatto uso di una bocca antincendio l'Utente deve darne comunicazione scritta al Comune entro 24 ore, affinché si provveda alla risugellazione. In caso della mancata comunicazione e qualora le bocche venissero aperte non per causa di incendio e qualora i sigilli venissero rinvenuti rotti o mancanti l'Utente deve corrispondere una penale come addebito per presunti consumi; detta penale sarà stabilita dal Dirigente amm.vo acquedotto. Il Comune non assume responsabilità alcuna circa la portata e pressione dell'acqua al momento dell'uso.

ART. 21 **Tariffe per bocche antincendio**

Per ciascuna bocca antincendio l'Utente versa un canone annuo da determinare da parte della Giunta Municipale.

ART. 22 **Uso dell'acqua**

Senza l'autorizzazione del Comune è proibito, sotto pena di immediata risoluzione della concessione, oltre il risarcimento dei danni:

- 1) fare sulle rispettive diramazioni, tanto nell'interno degli edifici quanto all'esterno, prese d'acqua a favore di terzi o variazioni a proprio favore;



Comune di Mongiuffi Melia **(Provincia di Messina)**

98030 – Mongiuffi Melia – Piazza San Nicolò 8 – Tel. 094220006 – Fax 094220062
C.F. 87000390838 – P.IVA 00463870832 – e-mail: comune1111@virgilio.it

- 2) cedere ad altri tutta o parte dell'acqua;
- 3) adoperare l'acqua per usi diversi da quelli dichiarati nella concessione;
- 4) usare tubi di gomma, di plastica o di altro materiale per il trasporto di acqua da una località ad un'altra.

ART. 23 **Divieto di rivendita**

E' fatto assoluto divieto di rivendita dell'acqua. Ai contravventori sarà immediatamente revocata la concessione fatti salvi e riservati eventuali ricorsi alle Autorità competenti.

ART. 24 **Interruzione del servizio**

Il Comune non assume alcuna responsabilità e il concessionario non può chiedere alcun indennizzo per eventuali interruzioni del servizio o per diminuzione di pressione dovute a causa di forza maggiore o per necessità di lavori di manutenzione e/o ripristino della rete o per insufficiente disponibilità d'acqua. Per quest'ultimo caso il Comune si riserva il diritto di ridurre l'orario di erogazione sia di giorno che di notte. Pertanto le utenze che per la loro natura o esigenze richiedono una continuità del servizio, dovranno provvedere all'installazione di un adeguato impianto di riserva mediante impiego di serbatoi e pompe.

ART. 25 **Concessioni Speciali**

Oltre che per uso potabile, l'Ente può concedere, sotto l'osservanza delle condizioni generali e compatibilmente con la disponibilità, l'acqua dell'acquedotto anche per uso industriale, cantieri edili, laboratori artigianali.

Sono altresì previste utenze temporanee per cantieri aperti in seguito a concessioni edilizie o autorizzazione singola, la cui scadenza è fissata all'ultimazione dei lavori del cantiere, e per un periodo massimo di tre anni per le concessioni edilizie o nel limite massimo previsto al provvedimento autorizzato.

L'acqua può essere concessa prima dei serbatoi ed, esclusivamente, per uso zootecnico;

Il Comune, qualora attinge acque in proprietà di privati, lascerà al proprietario cedente una quantità di acqua sufficiente al fabbisogno del fondo;

Il sovrappieno delle acque delle vasche dei pubblici abbeveratoi può essere concesso a titolo gratuito a coloro che possano vantare diritto.

Nei casi di concessioni speciali, rimane riservato all'Ente il diritto di rifiuto e revoca della somministrazione in qualsiasi momento ove sorgano condizioni eccezionali o per gravi motivi che spetta all'Ente stesso valutare insindacabilmente. In tal caso i concessionari non possono avanzare alcuna pretesa risarcitoria. A richiesta degli interessati, l'Ufficio Acquedotto può concedere erogazioni provvisorie di acqua potabile per la durata non inferiore a 10 giorni e non superiore a 90 giorni.

La richiesta è subordinata:

- All'indicazione scritta dei quantitativi presunti dell'acqua necessaria, non superiore ai 96 mc previsti;



Comune di Mongiuffi Melia **(Provincia di Messina)**

98030 – Mongiuffi Melia – Piazza San Nicolò 8 – Tel. 094220006 – Fax 094220062
C.F. 87000390838 – P.IVA 00463870832 – e-mail: comune1111@virgilio.it

- Al pagamento anticipato dei quantitativi che saranno assunti come minimi;
- Al versamento dei diritti di segreteria: diritto di collocazione e contatore - € 150,00;
- Al versamento del diritto di allaccio € 50,00
- Al versamento di un anticipo sul consumo € 50,00
- La tariffa dell'acqua da somministrare è di € 1,50 al mc.

Tutte le spese per le opere di derivazione dalla condotta al contatore sono eseguite a cura e spese del richiedente, sotto la sorveglianza del competente ufficio del Comune, con la redazione di apposito verbale congiunto di sopralluogo e assistenza.

TITOLO II **TARIFFE** **ART. 26**

Categorie di utenza e tariffe

Ai fini dell'applicazione delle tariffe restano definite le categorie di cui all'art. 6. Tutte e due le categorie sono soggette ad un canone annuo che verrà fissato con delibera di Consiglio Comunale secondo l'allegato A) - Schema delle Tariffe di vendita. Il canone annuo fissato dovrà essere pagato anche se l'immobile risulta chiuso, disabitato o abbandonato, né si fa luogo ad abbuoni per consumi inferiori al minimo garantito di cui all'art. 27. La fatturazione del canone avverrà annualmente in unica soluzione distinta da quella relativa ai consumi.

Il calcolo dei consumi va riferito a quello risultante dalla sommatoria delle letture effettuate semestralmente. Il corrispettivo verrà pagato tramite ruoli semestrali. Ai fini della determinazione delle eccedenze nelle letture si provvederà con calcolo mediale.

ART. 27

Quantitativo minimo garantito

Il quantitativo minimo garantito per uso domestico cat. a) e per uso non domestico cat. b) viene fissato con delibera di Giunta Comunale secondo l'allegato A) - Schema delle Tariffe di vendita. Gli impegni di fornitura si intendono riferiti alla bocca d'uscita dell'apparecchio misuratore. Il Comune ha facoltà di inserire nella derivazione un limitatore di portata commisurato alle medesime prestazioni garantite.

L'erogazione dell'acqua agli edifici di proprietà comunale o in uso al Comune per l'espletamento dei servizi pubblici comunali è gratuita. Pur tuttavia i consumi verranno rilevati dai misuratori di cui saranno dotati tutti gli edifici pubblici e i ricavi, contabilizzati in entrate figurative, concorreranno alla determinazione della percentuale del tasso di copertura della gestione del servizio.

TITOLO III **NORME TECNICHE DEGLI IMPIANTI** **ART. 28**

Installazione delle condutture

L'Utente farà eseguire a sue spese, da personale specializzato o da impresa regolarmente iscritta alla Camera di Commercio per la categoria impiantistica all'uopo autorizzato dal Comune i lavori per la condotta dell'acqua dalla rete stradale fino all'apparecchio misuratore e dietro sorveglianza di personale dell'ente. Il Comune si riserva di formulare le prescrizioni tecniche, che riterrà necessarie,



Comune di Mongiuffi Melia **(Provincia di Messina)**

98030 – Mongiuffi Melia – Piazza San Nicolò 8 – Tel. 094220006 – Fax 094220062
C.F. 87000390838 – P.IVA 00463870832 – e-mail: comune1111@virgilio.it

per la collocazione delle tubazioni di diramazioni. In ogni caso, a prescindere da eventuali autorizzazioni o sorveglianza del Comune, il concessionario resta sempre responsabile verso i terzi dei danni, che può arrecare per il collocamento ed esercizio della condotta privata, ed è tenuto ad eseguire le riparazioni che il Comune ritenga necessarie. Le opere di presa e le tubazioni relative della rete di distribuzione fino al contatore compreso, diverranno di proprietà del Comune dopo l'ultimazione delle opere di allaccio.

Qualora il Comune dovesse intervenire per la riparazione o ripristino delle condutture di diramazione dalla colonna principale al contatore dell'Utente quest'ultimo è tenuto a contribuire alle spese di intervento tecnico nella misura del 40% del rendiconto fatturato. L'importo risultante verrà addebitato all'Utente con la prima bollettazione utile.

Gli atti giustificativi degli interventi sono depositati presso l'Ufficio Tecnico Servizio Acquedotto a disposizione degli utenti che desiderano prendere visione o averne copia. Tale clausola si applica alle reti capillari posate prima dell'entrata in vigore del presente Regolamento mentre per quelle posate successivamente il Comune si fa carico dell'intera manutenzione. Ai fini della determinazione del periodo di costruzione e posa della rete capillare di fornitura si fa riferimento alla data di stipula del contratto di concessione escluse eventuali volture.

ART. 29

Obblighi in caso di interdizione al transito

Nel caso in cui il richiedente la concessione per effettuare lo scavo ha la necessita di fare interdire al traffico la sede stradale per effettuare tale lavoro deve preventivamente chiedere ed ottenere l'autorizzazione con determina dirigenziale.

Per tutta la durata dei lavori lo stesso dovrà corrispondere la tassa di occupazione temporanea del suolo pubblico.

Fino a quando lo scavo non sarà coperto e il manto stradale ripristinato, il titolare della concessione dovrà curare l'installazione di idonei segnali di pericolo per lavori in corso o per l'interruzione del transito, rendendosi responsabile dei danni che dovessero derivare a terzi per sua colpa o negligenza.

ART. 30

Materiali da impiegare

I materiali ed i componenti da impiegare dovranno avere le caratteristiche tecniche determinate con provvedimento del Dirigente il servizio tecnico acquedotto che potranno variare in conformità ai nuovi ritrovati messi a disposizione dalla tecnologia in materia.

Gli stessi debbono essere realizzati secondo le norme tecniche di sicurezza (UNI) e (CEI) evitando qualsiasi dispersione elettrica nelle condotte idriche. Non ottemperando a tali disposizioni il titolare della concessione d'acqua è direttamente responsabile di eventuali guasti alla condotta idrica o danni a persone o cose.



Comune di Mongiuffi Melia (Provincia di Messina)

98030 – Mongiuffi Melia – Piazza San Nicolò 8 – Tel. 094220006 – Fax 094220062
C.F. 87000390838 – P.IVA 00463870832 – e-mail: comune1111@virgilio.it

ART. 31

Modalità predisposizione pozzetti della rete di distribuzione

Modalità predisposizione pozzetti per nuovi allacci e per la realizzazione delle reti di distribuzione

a) pozzetti:

I pozzetti che dovranno realizzarsi sulle reti dell'acquedotto comunale dovranno essere fatti in calcestruzzo o in mattoni pieni, con spessore delle pareti non inferiore a cm 20, profondità non inferiore a cm 140 e comunque sempre tale che vi sia un franco di m. 50 tra la tubazione e il fondo del pozzetto. Le dimensioni minime interne sono di cm. 80 per 80 (diametro cm.100 se circolari) con lastra superiore in c.aq. e chiusino in ghisa di tipo pesante, il tutto carreggiabile.

b) scavi:

prima di iniziare i lavori di sterro, il richiedente dovrà aver ottenuto regolare concessione, anche ai sensi del vigente codice della strada, dall'Ente di cui è di pertinenza la sede stradale, per quanto concerne le strade comunali, l'autorizzazione all'allacciamento non ha implicita l'autorizzazione ai lavori stradali, per i quali deve essere richiesta apposita concessione ai sensi del codice della strada, e non esclude l'applicazione della tassa per occupazione di spazi ad are pubbliche. Il materiale di risulta dovrà essere portato a discarica autorizzata.

L'eventuale attraversamento della sede stradale potrà essere fatto interamente solo quando non pregiudichi la viabilità della zona interessata, altrimenti dovrà comprendere la metà della sede stradale e la seconda metà potrà essere occupata solo dopo aver completamente chiuso la prima.

Durante i lavori il concessionario dovrà attuare e mantenere efficiente, a sua cura e spese, evitare danni a persone o cose ricadendo ogni responsabilità sul concessionario medesimo, restando pienamente sollevata l'amministrazione ed il personale dell'ufficio tecnico.

Nello scavo che servirà per la condotta idrica non potranno di norma essere collegate altre tubazioni (elettriche, fognarie, ecc.9, nel caso sia necessaria la posa di più condotte nello stesso scavo queste potranno essere autorizzate secondo le istruzioni che saranno di volta in volta impartite dall'ufficio tecnico.

Se la tubazione fosse in polietilene, sul fondo dello scavo dovrà predisporre un letto di posa in sabbia dello spessore di cm 20, ed il tubo verrà ricoperto di sabbia per altri 30 cm.

Il reinterro per scavi su strade dovrà farsi con ghiaia naturale, escludendo grossi sassi e non con il terreno proveniente dallo scavo, onde evitare in futuro cedimenti della sede stradale: detto terreno deve essere portato a discarica.

Il reinterro per scavi su strade dovrà farsi con ghiaia naturale, escludendo grossi sassi e non con il terreno proveniente dallo scavo, onde evitare in futuro cedimenti della sede stradale: detto terreno deve essere portato a discarica.

c) ripristino del piano viabile in conglomerato bituminoso:

Il ripristino del piano viabile dovrà farsi in quattro fasi:

1° fase: reinterro come al punto precedente;

2° fase: getto dello spessore di cm.15-20 di calcestruzzo classe R100 dosato con 150/Kg/mc di cemento R325, livellato ad una quota inferiore di cm 2-5 rispetto al piano viabile;

3° fase: stesura e cilindatura di conglomerato bituminoso per manti di usura (tappeto) opportunamente raccordato e con larghezza aumentata di 30 cm per ogni bordo dello scavo;

4° fase ripristino a regola d'arte di tutte le opere le opere e manufatti, comprese le banchine;

d) ripristino del piano viabile con materiale diverso del conglomerato bituminoso:

il ripristino del piano viabile realizzato con materiale diverso dal conglomerato bituminoso (marmette, conci, scaglie di marmo e simili) dovrà prevedere gli stessi accorgimenti dei punti 1 - 2



Comune di Mongiuffi Melia **(Provincia di Messina)**

98030 – Mongiuffi Melia – Piazza San Nicolò 8 – Tel. 094220006 – Fax 094220062
C.F. 87000390838 – P.IVA 00463870832 – e-mail: comune1111@virgilio.it

e 4 della lettera c), per la pavimentazione dovrà usarsi l'identico materiale della restante pavimentazione.

e) posa delle tubazioni in terreni agricoli:

la posa in opera di tubazioni in terreni agricoli o in strade in sterrate, dovrà avere i requisiti previsti alla lettera: a) e b), ad eccezione che la tubazione potrà essere ricoperta dallo stesso materiale dello scavo, e sulla linea della tubazione non potranno essere piante o arbusti in quanto il Comune si riserva la servitù di passaggio per il controllo della condotta.

f) segnalazione tubature:

La tubazione sarà opportunamente segnalata mediante la posa di un nastro di segnalazione di colore conforme alla norma vigente.

ART. 32

Divieto di allaccio alla condotta principale

E' vietata qualsiasi presa della condotta principale, tranne nei casi in cui si costituirà un pozzetto di sezionamento con relativi pezzi speciali a cura e spese del titolare della concessione.

ART. 33

Dimensione delle tubazioni

Le derivazioni nelle zone prive della rete di distribuzione il dimensionamento delle tubature verrà stabilito dall'ufficio tecnico.

Nelle zone al di fuori del perimetro urbano, zone agricole, insediamenti rurali, borgate, nelle quali la presa avviene direttamente sulla condotta principale proveniente dalla sorgente, la derivazione dovrà avvenire come previsto dall'art. 31, e la tubazione sarà di 10,3 DN 6.

ART. 34

Divieto di allaccio messa a terra

E' assolutamente vietato qualunque allaccio elettrico di messa a terra alle condotte d'acqua sia interne che esterne.

ART. 35

Impianti di pompaggio

E' vietato l'inserimento diretto delle pompe sulle condotte derivate da quelle stradali prima e dopo l'apparecchio di misurazione. Le imprese installatrici, per l'eventuale posa in opera di tali pompe, dopo l'apparecchio misuratore, sono tenute ad eseguire gli impianti a regola d'arte sezionando la condotta con opportuno serbatoio di accumulo utilizzando allo scopo materiali parimenti costruiti a regola d'arte sì da realizzare un disconnettere fisico.

ART. 36

Impianto di depurazione

Ogni unità allacciata dovrà essere dotata di idoneo sistema di depurazione delle acque non



Comune di Mongiuffi Melia **(Provincia di Messina)**

98030 – Mongiuffi Melia – Piazza San Nicolò 8 – Tel. 094220006 – Fax 094220062
C.F. 87000390838 – P.IVA 00463870832 – e-mail: comune1111@virgilio.it

utilizzate.

ART. 37

Responsabilità dell'utente sull'uso e conservazione delle derivazioni

L'Utente deve provvedere affinché siano preservate da manomissioni o da danneggiamenti gli apparecchi costituenti l'impianto e la derivazione del tratto che corre lungo la sua proprietà, in caso di accertata responsabilità per danni ivi provocati è tenuto a rimborsare le spese di ripristino e riparazione. In particolare egli deve attuare i provvedimenti idonei ad evitare gli eventuali pericoli di gelo. Sono comunque a carico dell'utente le spese di riparazione e manutenzione.

ART. 38

Importo della cauzione

L'importo della cauzione che il richiedente la concessione è tenuto a versare a garanzia dell'esatta esecuzione delle opere di allacciamento e per il rifacimento del manto stradale è stabilita con determina del Dirigente tecnico del servizio acquedotto.

ART. 39

Prescrizioni e collaudi

L'impianto per la distribuzione dell'acqua nell'interno della proprietà privata, dopo l'apparecchio misuratore, e la relativa manutenzione, sono eseguite a cura e spese dell'Utente. Il Comune si riserva di formulare le prescrizioni speciali che riterrà necessarie e di collaudare o verificare, dal lato tecnico ed igienico, gli impianti interni prima che siano posti in servizio o quando lo crede opportuno, (legge 46/90). Sono comunque da osservarsi le norme stabilite nei seguenti articoli.

ART. 40

Installazione delle condutture

Le tubazioni della distribuzione privata che ricadono all'esterno degli stabili entro cortili, su aree scoperte, debbono essere messe in opera a profondità non inferiore a m. 0,50 dal piano terra a sufficiente distanza ed a quota superiore ai canali di acqua di rifiuto. Nell'interno degli stabili le tubazioni devono essere collocate in posizione tale da non potere essere danneggiate e non in vicinanza di superfici riscaldate. Qualora quest'ultima condizione non possa essere assicurata, le condotte dovranno essere convenientemente coibentate. Nessun tubo dell'impianto potrà sottopassare entro fogne, pozzetti di smaltimento, pozzi neri e simili.

ART. 41

Collegamenti impianti ed apparecchi

E' vietato collegare le condutture di acqua potabile con apparecchi, tubazioni, impianti contenenti vapore, acqua calda, acque non potabili miscelate a sostanze estranee. E' comunque vietato il collegamento dei tubi dell'acqua potabile con apparecchi a cacciata per latrine senza interposizione



Comune di Mongiuffi Melia **(Provincia di Messina)**

98030 – Mongiuffi Melia – Piazza San Nicolò 8 – Tel. 094220006 – Fax 094220062
C.F. 87000390838 – P.IVA 00463870832 – e-mail: comune1111@virgilio.it

di vaschette aperte con rubinetti e galleggianti.

Tutte le bocche debbono erogare acqua con zampillo libero e visibile al di sopra del livello massimo consentito dai recipienti ricevitori.

ART. 42

Impianti interni di sollevamento acqua

Le installazioni per l'eventuale sollevamento dell'acqua nell'interno degli edifici devono essere realizzate in maniera che sia impedito il ritorno dell'acqua pompata, anche nel caso di guasto alle relative apparecchiature.

Ai proprietari di terreni interessati dalle opere di presa è fatto sempre obbligo di costituire *servitù* a favore del Comune, al fine di garantire il libero accesso al personale addetto alla sorveglianza e manutenzione dell'impianto.

Le *servitù* che vengono a crearsi per la posa di condutture e/o allacciamenti in proprietà privata sono disciplinate dalle norme del Codice Civile.

ART. 43

Serbatoi

Nel caso che si renda indispensabile l'accumulo di acqua in serbatoi, la bocca di erogazione deve trovarsi al di sopra del livello massimo, in modo da impedire ogni possibilità di ritorno dell'acqua per sifonamento.

ART. 44

Funzionamento degli impianti interni

Il Comune può ordinare in qualsiasi momento le modifiche che ritenga necessarie per il buon funzionamento degli impianti interni e l'Utente è tenuto ad eseguirle entro i limiti di tempo che gli vengono prescritte. In caso di inadempienza il Comune ha facoltà di sospendere l'erogazione finché l'Utente non abbia provveduto a quanto prescrittogli, senza che esso possa reclamare danni o essere esonerato dalla osservanza degli obblighi contrattuali.

ART. 45

Vigilanza sugli impianti

Per l'effettuazione delle verifiche all'impianto di erogazione e agli apparecchi misuratori l'Utente deve consentire l'accesso nei propri locali ai dipendenti inviati dal Comune. I dipendenti hanno pertanto la facoltà di accedere, previo avviso, nella proprietà privata sia per le periodiche verifiche sia per accertare alterazioni o guasti nelle condutture e negli apparecchi misuratori, e comunque per assicurarsi della regolarità degli impianti del servizio sia in generale, sia in rapporto al presente Regolamento e ai fatti contrattuali. In caso di opposizioni o di ostacoli, il Comune si riserva il diritto di sospendere immediatamente la erogazione dell'acqua sino a che le verifiche abbiano potuto avere luogo e sia stata accertata la perfetta regolarità dell'esercizio, senza che ciò possa dar diritto a richiesta di compensi o indennizzi di sorta da parte degli utenti. Resta, altresì, salvo il diritto del Comune di revocare il contratto di fornitura e di esigere il pagamento di qualsiasi credito comunque maturato. Tutti gli apparecchi di misurazione dell'acqua non possono essere spostati se



Comune di Mongiuffi Melia **(Provincia di Messina)**

98030 – Mongiuffi Melia – Piazza San Nicolò 8 – Tel. 094220006 – Fax 094220062
C.F. 87000390838 – P.IVA 00463870832 – e-mail: comune1111@virgilio.it

non per disposizione del Comune ed esclusivamente per mezzo dei suoi dipendenti o altro personale autorizzato. Gli stessi saranno provvisti di apposito sigillo di garanzia punzonato dal Comune. La manomissione dei sigilli e qualunque altra operazione destinata alla frode o all'irregolare funzionamento dell'apparecchio misuratore, darà luogo ad azione giudiziaria contro l'Utente ed alla immediata sospensione dell'erogazione dell'acqua. L'Utente dovrà corrispondere un'indennità fissata nell'allegata **tabella A)** per il ripristino dei sigilli. Resta salvo al Comune il diritto di risarcimento di ogni maggiore danno e ogni altra ragione ed azione in sede civile e penale. Il personale comunale preposto alla vigilanza è individuato ed indicato nell' art. 45 - 56.

TITOLO IV **APPARECCHI DI MISURA** **ART. 46**

Tipi di apparecchi di misura

Il tipo e il calibro degli apparecchi di misura sono stabiliti dal Comune in relazione alla natura della fornitura e comunque la loro capacità di misura non può essere inferiore a 9.999 mc. Gli apparecchi di misura saranno forniti dal Comune e collocati da personale autorizzato, a spese dell'Utente e rimangono di proprietà del Comune. Il Comune ne assicura la manutenzione, verso il pagamento di un nolo e si riserva in ogni momento la facoltà di sostituirli, senza obbligo alcuno di preavviso e giustificazione. L'Utente è responsabile di qualunque manomissione, guasto, furto, rottura del sigillo apposto al contatore e di ogni altra parte di tubazione ricadente nella sua proprietà.

ART. 47 **Posizione e custodia degli apparecchi di misura**

Gli apparecchi di misura sono collocati nel luogo più idoneo e di facile accesso agli agenti del Comune. Prima dell'apparecchio di misura, dovrà essere collocato, a spese dell'Utente, un passante a cappelletto, una valvola di ritegno per impedire il ritorno in rete, e dopo il contatore un rubinetto di arresto e un giunto dielettrico per l'interruzione della conduttività elettrica in condotta. Di norma il misuratore ed il rubinetto di arresto verranno installati in una nicchia, con sportello di protezione munito di serratura a chiave universale da collocarsi a cura e spese dell'Utente, realizzata nel muro perimetrale in modo tale che gli addetti abbiano libero accesso per effettuare la lettura del contatore. Il Comune ha facoltà di imporre il cambiamento di posto del misuratore a spese dell'Utente qualora esso per modifiche dei luoghi venga a trovarsi in posto poco adatto alle verifiche e alla conservazione dell'apparecchio. L'Utente ha l'obbligo di mantenere pulite e sgombre le nicchie dei misuratori e deve attuare i provvedimenti idonei ad evitare gli eventuali pericoli di gelo. Gli apparecchi di misura non possono essere rimossi o spostati se non per disposizione del Comune ed esclusivamente a mezzo dei suoi dipendenti o altro personale autorizzato. Tutti gli apparecchi saranno provvisti di apposito sigillo di garanzia punzonato a cura del Comune.

ART. 48 **Guasti agli apparecchi**

Nel caso di guasti o danni, l'Utente ha l'obbligo di darne comunicazione al Comune entro 24 ore affinché si possa accertare se vi siano responsabilità di terzi.



Comune di Mongiuffi Melia **(Provincia di Messina)**

98030 – Mongiuffi Melia – Piazza San Nicolò 8 – Tel. 094220006 – Fax 094220062
C.F. 87000390838 – P.IVA 00463870832 – e-mail: comune1111@virgilio.it

ART. 49 **Verbale di posa**

All'atto della messa in opera dell'apparecchio misuratore viene redatto un verbale di posa, sottoscritto dal personale autorizzato e controfirmato dall'Utente su modulo a stampa predisposto dal Comune, nel quale saranno menzionati il tipo dell'apparecchio, il numero di matricola e l'eventuale consumo registrato dall'apparecchio. Detto verbale deve essere riconsegnato al Comune a completamento dei lavori di allacciamento affinché si possa provvedere all'apposizione dei sigilli.

ART. 50 **Rimozione e sostituzione del misuratore**

L'Amministrazione al fine di rendere più efficiente il servizio ha facoltà di sostituire i contatori degli utenti in possesso di regolare concessione all'entrata in vigore del presente Regolamento. All'atto della sostituzione o rimozione degli apparecchi di misura vengono stesi, su appositi modelli predisposti dal Comune, i relativi verbali firmati dagli utenti e dagli incaricati del Comune. Tali moduli, devono indicare il consumo della sostituzione o rimozione e l'eventuale irregolarità riscontrata.

ART. 51 **Letture dei misuratori**

La lettura degli apparecchi viene eseguita semestralmente. Qualora per causa dell'Utente più volte avvisato, non sia possibile eseguire la lettura periodica del misuratore e tale evento torna a verificarsi in più periodi successivi, viene disposta la chiusura della presa dell'impianto la quale potrà essere riaperta soltanto dopo effettuata la necessaria lettura, e previo pagamento dei diritti dell'intervento da stabilire con atto del Dirigente. I consumi rilevati al momento della lettura stessa, saranno contabilizzati come se accertati nel semestre in cui è effettuata la lettura anche con riferimento alle eventuali eccedenze rilevate. Il Comune ha comunque la facoltà di fare eseguire, quando lo ritenga opportuno, delle letture supplementari.

ART. 52 **Irregolarità di funzionamento del misuratore**

Qualora sia stata riscontrata irregolarità di funzionamento del misuratore o l'arresto dello stesso, il consumo dell'acqua per tutto il periodo per il quale possa ritenersi dubbio il funzionamento dell'apparecchio e sino alla sostituzione dello stesso, è valutato in misura eguale a quello del corrispondente periodo dell'anno precedente, ed in mancanza, in base alla media dei consumi dei tre periodi precedenti o susseguenti a quello di dubbio funzionamento. Quando sia accertata manomissione ferme restando le sanzioni penali, il consumo è determinato insindacabilmente dal Comune ed è pari a 3 volte il quantitativo minimo garantito dall'art. 27 per ogni semestre.

Per cause non dipendenti dal Comune:

- avaria del contatore non precedentemente segnalata all'Ufficio Acquedotto o per impossibilità di lettura, viene calcolato d'ufficio un consumo annuo di metri cubi 500,00;
- guasto del contatore a seguito di gesti vandalici, la sostituzione dello stesso è a totale carico dell'utente (€ 70,00 per sostituzione contatore) e viene calcolato d'ufficio un consumo annuo di



Comune di Mongiuffi Melia **(Provincia di Messina)**

98030 – Mongiuffi Melia – Piazza San Nicolò 8 – Tel. 094220006 – Fax 094220062
C.F. 87000390838 – P.IVA 00463870832 – e-mail: comune1111@virgilio.it

850,00 metri cubi;

ART. 53

Verifica dei misuratori a richiesta dell'utente

Quando l'Utente ritenga erronee le indicazioni del contatore il Comune, dietro richiesta scritta accompagnata da un deposito da stabilirsi dal Dirigente il Servizio Tecnico Acquedotto, dispone le opportune verifiche.

Se queste confermano l'inconveniente lamentato dall'Utente, le spese delle prove e delle riparazioni necessarie sono a carico del Comune il quale, disporrà il rimborso di eventuali errate sanzioni limitatamente al periodo di lettura immediatamente precedente a quello in cui ha avuto luogo la presentazione della domanda di verifica. Sarà inoltre disposto il rimborso del deposito di cui al 1 comma del presente articolo. Se invece dalla verifica si accertata l'esattezza del contatore nei limiti di tolleranza del 5% in più o in meno il Comune incamera, a titolo di spese, il deposito di cui al comma precedente effettuato dall'Utente.

ART. 54

Pagamenti - Rimborsi - Ritardo - Mora

La fatturazione dei canoni e dei consumi avverrà come da periodicità stabilita dall'art.26 del presente Regolamento. In caso di ritardo di pagamento oltre la scadenza indicata in bolletta è dovuto un interesse di mora nella misura che verrà stabilita con delibera di Giunta Comunale.

Per la sospensione e revoca della concessione dovuta a morosità si applica l'art. 17 e le tariffe dell'allegato "A" del presente Regolamento.

La sospensione della provvista di acqua non esonera parte del pagamento della rata dovuta o di quelle successive fino all'estinzione degli obblighi assunti col contratto di concessione.

L'Utente moroso non può pretendere risarcimento di danni derivanti dalla chiusura della presa.

L'Utente che segnali formalmente e tempestivamente un'errata fatturazione può sospendere i pagamenti in attesa dei relativi accertamenti da parte dell'Ufficio Acquedotto che dovranno concludersi entro sessanta giorni dalla data di presentazione della relativa istanza. Qualora quest'ultima sia ritenuta infondata, l'Utente sarà tenuto al pagamento di quanto fatturato oltre agli interessi di mora per il ritardo maturato. In caso contrario il predetto Ufficio avrà cura di rettificare la fattura con una nuova emissione da recapitare all'Utente e dando contemporanea comunicazione di rettifica all'Ufficio di Ragioneria.

Qualora l'Utente sia destinatario di rimborsi per somme indebitamente versate, da parte dell'Amministrazione sono dovuti gli interessi legali previsti dalla normativa vigente.

Considerata l'antieconomicità dell'operazione, gli importi relativi a consumi inferiori a €5,00 non verranno iscritti a ruolo e non si farà luogo a bollettazione. Gli stessi importi verranno riportati a conguaglio nella successiva bolletta. Parimenti non si darà luogo a rimborso per somme di importo irrisorio fino a €5,00 e verranno conguagliati nella prima fatturazione utile.

TITOLO V **NORME FINALI**

ART. 55

Infrazioni

Le infrazioni alle norme di cui sopra vengono verbalizzate da un dipendente del Comune all'uopo



Comune di Mongiuffi Melia **(Provincia di Messina)**

98030 – Mongiuffi Melia – Piazza San Nicolò 8 – Tel. 094220006 – Fax 094220062
C.F. 87000390838 – P.IVA 00463870832 – e-mail: comune1111@virgilio.it

autorizzato e danno corso all'applicazione di quanto previsto dal presente Regolamento.
L'accertamento delle violazioni alle norme del presente Regolamento è demandato:
-al personale tecnico dell'Ufficio Acquedotto compreso il personale addetto alla lettura e sigillatura contatori;
-al personale appartenente al Corpo dei VV.UU.;-al personale comunale all'uopo designato con disposizione del Dirigente del servizio acquedotto.
Tutte le comunicazioni saranno indirizzate all'Ufficio acquedotto che curerà il relativo procedimento ed assumerà i provvedimenti finali.

ART.56 **Identificazione Dipendenti**

Identificazione dei dipendenti I dipendenti del Comune o da esso incaricati sono muniti di apposito contrassegno di riconoscimento che devono esibire, a richiesta, nell'espletamento delle loro funzioni.

ART. 57 **Comunicazione Reclami**

Comunicazioni e reclami Per qualsiasi informazione, comunicazione, domanda, reclamo, l'Utente deve rivolgersi direttamente all'ufficio competente del Comune e non agli agenti incaricati della lettura e controllo, né agli operai. Viene individuato l'U.R.P. ([Ufficio Relazioni con il Pubblico](#)) quale preposto a ricevere comunicazioni e reclami in materia.
Al momento della presentazione del reclamo l'Utente deve fornire tutti gli estremi in suo possesso (nome del funzionario che aveva seguito la pratica, eventuali fotocopie della medesima, ecc.) relativamente a quanto si ritiene oggetto di violazione affinché l'ufficio stesso possa provvedere ad una ricostruzione dell'iter seguito.
Entro il termine di giorni 30 decorrenti dalla data di presentazione del reclamo sulla presunta violazione l'U.R.P. riferisce all'Utente l'esito degli accertamenti compiuti comunicando, a mezzo notifica, anche i tempi entro i quali si provvederà a rimuovere l'irregolarità riscontrata.

ART. 58 **Domicilio**

Il domicilio dell'Utente resta stabilito nel luogo indicato dall'Utente in sede di stipula della concessione.

ART. 59 **Efficacia atti precedenti**

Tutti gli atti anteriori ed in contrasto con gli articoli del presente Regolamento non hanno più efficacia. In particolare sono abolite tutte le concessioni gratuite a qualsiasi titolo date per le quali dovrà stipularsi regolare contratto dopo l'entrata in vigore del presente Regolamento.



Comune di Mongiuffi Melia **(Provincia di Messina)**

98030 – Mongiuffi Melia – Piazza San Nicolò 8 – Tel. 094220006 – Fax 094220062
C.F. 87000390838 – P.IVA 00463870832 – e-mail: comune1111@virgilio.it

ART. 60 **Obbligatorietà**

Il presente Regolamento è valido per tutti gli utenti i quali, a richiesta, potranno averne visione o rilasciata copia con le modalità di cui alla L.R. 10/91 e del Regolamento Comunale in materia di rilascio copie. Esso dovrà intendersi parte integrante di ogni concessione di fornitura senza che ne occorra la materiale trascrizione.

ART. 61 **Deroghe**

Nel caso in cui il Comune non abbia disponibile personale specializzato per la messa in opera degli impianti o sino a quando il Comune stesso non abbia espletato gli adempimenti connessi ad un eventuale affidamento a privati dei lavori di manutenzione della rete e dell'acquedotto comunale, la esecuzione delle opere occorrenti alla realizzazione delle prese e degli impianti può essere affidata dall'Utente stesso sotto la diretta sorveglianza dell'Ufficio Tecnico Comunale a ditta munita di apposita autorizzazione che sarà rilasciata dal Comune su istanza in carta libera corredata da un certificato di iscrizione all'albo artigiani per la seguente attività: impiantista idraulico. L'autorizzazione deve essere rinnovata ogni triennio. Tali autorizzazioni decadono automaticamente nel caso di affidamento in appalto del servizio di messa in opera degli impianti di cui al presente Regolamento.



COMUNE DI MONGIUFFI MELIA

Provincia di Messina

98030 MONGIUFFI MELIA Piazza S. Nicolò 8 (ME) – Tel. 0942 20006 – 20263 - Fax. 0942 20062
C. F. 87000390838 – P. IVA. 00463870832 - e-mail: ragioneria@comune.mongiuffimelia.me.it

TABELLA TARIFFE SERVIZIO ACQUEDOTTO COMUNALE

TARIFFA ALLACCIO CONTATORE COMPRENSIVO DI : ➤ €. 20,00 di cauzione ➤ €. 70,00 di fornitura contatore ➤ €. 10,00 diritti di istruttoria	€. 100,00
TARIFFA SPOSTAMENTO CONTATORE	€. 30,00
NOLO ANNUALE CATEGORIA <A> USO DOMESTICO	€. 10,00
NOLO ANNUALE CATEGORIA ALTRO USO	€. 15,00
DIRITTO VOLTURA	€. 30,00
SPESE DI RIALACCIO PER MOROSITÀ	€. 30,00

1) QUOTE FISSE ANNUALI

- **FOGNATURA** €. 0,16 x mc di acqua consumata
- **DEPURAZIONE** €. 0,15 x mc di acqua consumata

2) COSTO ANNUALE ACQUA

CATEGORIA <A> USO DOMESTICO	
Tariffa agevolata (da 0 a mc 200 annuo)	€. 0,20 / mc
Tariffa base (consumo da 201 mc a 400 mc annuo)	€. 0,30 / mc
Tariffa eccedenza (consumo oltre 401 mc annuo)	€. 0,40 / mc

CATEGORIA ALTRI USI	
Tariffa agevolata (da 0 a mc 100 annuo)	€. 0,40 / mc
Tariffa base (consumo da 101 mc a 200 mc annuo)	€. 0,60 / mc
Tariffa eccedenza (consumo oltre 201 mc annuo)	€. 0,70 / mc

3) CONSUMO MINIMO ANNUO DI FATTURAZIONE

Ogni anno viene fatturato un consumo minimo di mc 100,00

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO